

Come previsto dall'art. 73, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m, la qualificazione può essere richiesta per l'esecuzione di lavori "di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo superiore a Euro 150.000". La locuzione "ovvero" è utilizzata nel citato articolo non in senso disgiuntivo (cioè, con il significato di "oppure"), ma nel senso di "ossia" (cioè, con il significato di ulteriore chiarimento e specificazione), per cui la norma in questione va interpretata nel senso che è necessaria la qualificazione se i lavori siano superiori al 10% e "sempre che" tali lavori siano superiori a Euro 150.000. Ove si seguisse una diversa interpretazione, sarebbe palesemente illogico e contrario al favor della massima partecipazione alle gare il richiedere la qualificazione specialistica per eseguire lavori anche di modestissimo importo, ma ricompresi nel predetto 10% dell'importo complessivo dei lavori (per cui, ad esempio, potrebbe essere necessariamente richiesta la qualifica anche per eseguire lavori, non subappaltabili, di soli Euro 17.000, ove l'importo complessivo dei lavori sia di soli Euro 151.000). Pertanto, la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che la qualificazione per una categoria specialistica può essere richiesta per eseguire lavori di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, solo, però, se tali lavori siano di importo superiore a Euro 150.000.